

# Attacco alla pianta organica



**Pubblichiamo e commentiamo l'articolo 14 della Legge di assestamento di bilancio della Puglia approvata lo scorso 26 giugno**

A CURA DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO  
B. R. NICOLOSO, FIRENZE - ROMA

La “novella” regionale pugliese in questione (vedi box) attualizza il problema della competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni in materia farmaceutica, fissato dall'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 (vedi *Punto Effe* del 17 aprile 2008: *Quorum, quarum, quorum*), che ascrive allo Stato l'*an et quid* e alla Regione il *quomodo et quando* nella relativa disciplina normativa. C'è da chiedersi se il *quorum demografico*

## La fuga in avanti di una Regione

### Articolo 14

- 1) Nella Regione Puglia, per i Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, il numero delle autorizzazioni per le istituzioni di farmacie col criterio demografico è ricalcolato in modo che ci sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.
- 2) La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al comma 1 è computata ai fini dell'apertura di una farmacia qualora sia pari almeno al 50 per cento del parametro stesso.
- 3) La prima revisione della pianta organica secondo i nuovi criteri dovrà essere effettuata dalle AA.SS.LL., acquisito

*il parere dei Comuni e degli Ordini dei farmacisti competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l'Assessore alle Politiche della salute provvederà, nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta, per ogni azienda USL inadempiente, incaricato di effettuare la revisione della pianta organica, avvalendosi degli uffici della stessa e degli uffici preposti dei Comuni interessati e di sottoporla per l'approvazione definitiva alla Giunta regionale.*

per l'istituzione di una sede farmaceutica sia ricollegabile all'una o all'altra delle categorie, tenuto conto che tale criterio di pianificazione delle sedi farmaceutiche è disciplinato a trama completa dall'articolo 1, comma 2 della Legge n. 475/1968, che si pone in evidente contrasto con l'articolo 14 della Legge regionale pugliese in itinere. Si può ragionevolmente dubitare che il quorum demografico di pianificazione di un servizio pubblico e sociale d'interesse nazionale, quale è il servizio farmaceutico, rappresenti un *quomodo* di competenza

regionale e non un *quid* di competenza statale, ma il conflitto delle relative competenze legislative in materia rimane ascritto allo scrutinio del Giudice delle Leggi, cui la questione di costituzionalità sarà certamente sottoposta: in via principale dal Governo della Repubblica ovvero in via incidentale dal Giudice amministrativo che la dovesse ritenere non manifestamente infondata se sollevata in un ricorso amministrativo avverso il provvedimento pianificatorio che ne abbia dato attuazione. *Vigilantibus jura succurrunt!*